

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01823 del 27/09/2024

Proposta n. 1902 del 27/09/2024

Oggetto:

Approvazione dello schema Protocollo di intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio e il Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito DICITA), per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli.

Proponente:

Estensore PATRIZI MASSIMILIANO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento FERMANTE STEFANO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore S. FERMANTE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Approvazione dello schema Protocollo di intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio e il Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito DICITA), per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

CONSIDERATO che:

- le Ordinanze Speciali del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 nn. 17, 38 e 65 hanno riconosciuto e delineato per il centro storico di Accumoli un complesso articolato di interventi in cui la ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani risulta fortemente legata, in termini di programmazione ed esecuzione, alla ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli;
- per dare risposta a questa complessità, considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli, l'USR intende procedere alla redazione di uno studio finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione pubblico-privata;
- è convinzione dell'USR, maturata dal riconoscimento delle difficoltà e impedimenti che hanno causato i ritardi fino ad ora registrati nell'avvio dei cantieri, sia pubblici che privati, che la ricostruzione del centro storico di Accumoli possa avvenire con maggiore efficacia ed affidabilità attraverso un intervento unitario, come peraltro già sperimentato in contesti vicini (Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia), che coinvolga sia la parte di competenza pubblica che quella privata;
- questo approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter più efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalità di ripristino della forma urbis con funzioni ed esigenze moderne della collettività;
- il Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre svolge da tempo attività di ricerca nel campo della valutazione delle condizioni strutturali degli edifici storici, degli effetti dei terremoti e degli interventi di mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento ai centri storici dell'appennino centrale colpiti dal sisma del 2016-17. Tale attività è documentata da numerosi progetti di ricerca e pubblicazioni;
- in data 12.03.2024 è stato sottoscritto l'Accordo redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli da parte del sub commissario e del direttore dell'USR Lazio;

- con risorse rinvenienti dal fondo per la cantierizzazione, gestito dalla Struttura commissariale, si procederà alla copertura della spesa relativa allo studio da effettuare finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione pubblico-privata, all'interno del quale è inserita la prestazione di ricerca tecnico scientifica in oggetto;

RILEVATO che:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

RITENUTO pertanto necessario:

- stipulare un Protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre, con il quale i due Enti si impegnano a collaborare, per quanto di propria competenza, per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché nella redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli;
- approvare, per conseguenza, lo schema allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la somma di € 30.000,00, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633/72 in quanto attività istituzionale, è a carico del sub Commissario, così come previsto dall'art. 3 dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli, sottoscritto dal sub commissario e dal direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio il 12.03.2024;

PRESO ATTO inoltre che compete all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio la rendicontazione al sub Commissario delle spese correlate agli incarichi professionali affidati e ai contratti di ricerca tecnico-scientifica con il dipartimento universitario.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1) di adottare il Protocollo d'intesa, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre, con il quale i due Enti si impegnano a collaborare, per quanto di propria competenza, per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché nella redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli;
- 2) di destinare a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie

Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre complessivi € 30.000,00, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633/72 in quanto attività istituzionale, importo che si ritiene adeguato rispetto alle esigenze di copertura dei costi correlati alle attività di supporto richieste, tenuto conto della complessità degli interventi previsti;

- 3) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 29 del 31/12/2021, così come modificato dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 37 del 2/11/2022 e denominato "*Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti*";
- 4) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Copia

Protocollo d'intesa

per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli.

tra

L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con sede in Rieti, via Flavio Sabino 27, C.F.90076740571, rappresentato dal Direttore Dott. Stefano Fermante;

e

Il Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito DICITA) con sede in Roma, Via Vito Volterra 62, Partita IVA/ Codice Fiscale 04400441004, rappresentato dal Direttore prof. Alessandro Micarelli, autorizzato in data 7 febbraio 2024 dal Consiglio di Dipartimento;

di seguito congiuntamente "le **Parti**";

Visti

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli accordi di programma;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e ss.mm.ii., recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

- la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;
- l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
- la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

Premesso che:

- le Ordinanze Speciali del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 nn. 17, 38 e 65 hanno riconosciuto e delineato per il centro storico di Accumoli un complesso articolato di interventi in cui la ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani risulta fortemente legata, in termini di programmazione ed esecuzione, alla ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli;
- per dare risposta a questa complessità, considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli, l'USR intende procedere alla redazione di uno studio finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione pubblico-privata;
- è convinzione dell'USR, maturata dal riconoscimento delle difficoltà e impedimenti che hanno causato i ritardi fino ad ora registrati nell'avvio dei cantieri, sia pubblici che privati, che la ricostruzione del centro storico di Accumoli possa avvenire con maggiore efficacia ed affidabilità attraverso un intervento unitario, come peraltro già sperimentato in contesti vicini (Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia), che coinvolga sia la parte di competenza pubblica che quella privata;

- questo approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter più efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalità di ripristino della forma urbis con funzioni ed esigenze moderne della collettività;
- il Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre svolge da tempo attività di ricerca nel campo della valutazione delle condizioni strutturali degli edifici storici, degli effetti dei terremoti e degli interventi di mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento ai centri storici dell'appennino centrale colpiti dal sisma del 2016-17. Tale attività è documentata da numerosi progetti di ricerca e pubblicazioni;
- in data 12.03.2024 è stato sottoscritto l'Accordo redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli da parte del sub commissario e del direttore dell'USR Lazio;
- con risorse rinvenienti dal fondo per la cantierizzazione, gestito dalla Struttura commissariale, si procederà alla copertura della spesa relativa allo studio da effettuare finalizzato alla verifica di fattibilità per la realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione pubblico-privata, all'interno del quale è inserita la prestazione di ricerca tecnico scientifica in oggetto.

Rilevato

- che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 (Oggetto)

2. Con il presente Protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e il Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi Roma Tre si impegnano a collaborare, per

quanto di propria competenza, per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché nella redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli.

Art. 3 (Referenti)

1. Il DICITA designa il Prof. Gianmarco de Felice quale responsabile scientifico dell'esecuzione delle attività previste dal presente accordo.
2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio designa quale responsabile e rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività previste dal presente accordo l'Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

1. Il DICITA si impegna ad assicurare supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio per la realizzazione di una ricerca tecnico-scientifica volta allo studio delle condizioni geotecniche del centro storico di Accumoli, alla verifica preliminare delle condizioni di stabilità dei versanti, alla proposta di tipologie strutturali per la ricostruzione del centro storico, compatibili con il livello di sismicità atteso, nonché per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli.
2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio si impegna a:
 - a) Supportare il DICITA anche attraverso proprio personale;
 - b) Concedere e mettere a disposizione il proprio logo;
 - c) Riconoscere un finanziamento idoneo a coprire le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi che l'Ufficio si prefigge nell'ambito delle attività di interesse comune oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
3. Le attività di cui ai precedenti commi potranno prevedere anche attività congiunte in loco di personale, nonché attività di formazione reciproca in relazione alle attività da svolgere.

Art. 5 (Strumenti e modalità di attuazione)

1. La realizzazione delle singole attività previste nell'art. 4 si attua direttamente mediante azioni di carattere operativo definite tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e il DICITA, individuando di volta in volta iniziative, attività e risorse occorrenti.

Art. 6 (Risorse)

1. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio metterà a disposizione le risorse finanziarie necessarie a porre in essere le attività previste dall'art. 4.
2. Il DICITA si impegna a mettere a disposizione il personale tecnico e amministrativo qualificato necessario a dare seguito ai contenuti del presente Protocollo d'intesa, anche avvalendosi di professionisti ed esperti esterni.

Art. 7 (Modalità di erogazione delle risorse finanziarie e rendiconto delle attività svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio si impegna a riconoscere a favore del DICITA l'importo massimo di euro 30.000,00, fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633/72 in quanto attività istituzionale, così come analiticamente riportato nell'Allegato 1 al presente Protocollo d'Intesa, e sarà liquidato come di seguito specificato:
 - a) il 70 % alla data di sottoscrizione del presente protocollo;
 - b) il 30% al termine della prestazione.

Art. 8 (Spese ammissibili e rendicontazione)

1. Sono considerate spese ammissibili del presente atto:
 - a) spese di personale interno e/o esterno;
 - b) spese di missione;
 - c) spese per l'acquisto di hardware e software, strettamente funzionali alle attività, per la sola quota di ammortamento relativo al periodo di attuazione dell'atto stesso;
 - d) spese per attività di divulgazione del Progetto e per l'organizzazione di eventi;
 - e) servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione dell'intesa;
 - f) le spese generali nella percentuale massima del 10%.
2. Modifiche alle spese ammissibili sopra richiamate potranno essere concordate e accettate solo in forma scritta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, previa richiesta formale da parte del DICITA.
3. Per quanto riguarda le spese per stipendi e compensi per le prestazioni intellettuali erogate da persone fisiche, la rendicontazione dovrà allegare:
 - a) la lista del personale attribuito per l'attuazione della presente Intesa con indicazione delle ore di lavoro effettuato e il costo complessivo;
 - b) i curricula firmati di tutto il personale impiegato;
 - c) la documentazione relativa al calcolo del costo orario.
4. Per quanto riguarda le altre spese, la rendicontazione dovrà allegare la

documentazione/giustificativi di spesa attestante l'effettiva spesa sostenuta (pagamenti e fatture).

Art. 9 (Durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà una durata massima pari a 4 mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Le Parti di comune accordo ed in forma scritta potranno estenderne la validità per un ulteriore periodo da concordare. Potranno essere concordate consegne intermedie in relazione alle necessità dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

Art. 10 (Atti integrativi)

1. Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione di attuazione del presente Protocollo.

Art. 11 (Principi di collaborazione e modifiche)

1. Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

Art. 12 (Disposizioni in materia di utilizzo del personale)

1. Le attività delle Parti saranno svolte osservando le disposizioni della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e, qualora una delle Parti debba ospitare personale dell'altra Parte, tale personale dovrà attenersi alle disposizioni di sicurezza in vigore presso la Sede ospitante.
2. Qualora una Parte debba ospitare personale dell'altra Parte, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (a norma dell'art. 54 del D.Lgs. del 30 marzo 2011 n. 165 di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato da ciascuna delle Parti e del Piano di Sicurezza della Parte Ospitante.

Art. 13 (Proprietà ed utilizzo congiunto dei prodotti dell'Intesa)

1. La proprietà dei dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione del presente Protocollo sono di proprietà comune dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e del DICITA.
2. I prodotti delle attività di valutazione condotte ai sensi del presente Protocollo potranno essere utilizzati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio a fini operativi nell'ambito della propria attività e compiti istituzionali senza che ciò comporti assunzioni di responsabilità da parte del DICITA ulteriori rispetto a quanto derivante dall'espletamento degli obblighi della presente Intesa.
3. La proprietà dei beni durevoli eventualmente acquistati in attuazione del presente

Protocollo, è attribuita all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, che potrà concederli in comodato gratuito al DICITA per la realizzazione delle attività previste dalla presente intesa.

Art. 14 (Responsabilità civile e copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 15 (Spese ed oneri fiscali)

1. Alla presente Intesa verrà apposto il registro cronologico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.
2. Il presente Protocollo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta da DICITA.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Protocollo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Protocollo, in relazione alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione dello stesso, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti. In considerazione della materia trattata, non sussiste l'obbligo di attribuzione del codice identificativo di gara (CIG). Inoltre, ai sensi del paragrafo 2.5 della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il presente Atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a DICITA.
4. Nel caso in cui le transazioni fossero eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Protocollo non vengono effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale), ivi previste, il contratto si risolve automaticamente,

secondo quanto disposto dall'art.3, comma 8, della legge n. 136/2010.

Art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. In considerazione della materia trattata, non sussiste l'obbligo di attribuzione del codice identificativo di gara (CIG). Inoltre, ai sensi del paragrafo 2.5 della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibera 556 del 31 maggio 2017, il presente atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario come di seguito indicato:
Nome della Banca: Banco BPM Agenzia e indirizzo: viale Europa 115 Città: Roma Italia
Numero Conto Corrente: 000000300000 Intestatario del Conto: Università degli Studi Roma Tre
Indirizzo: Via Ostiense 154 Città: Roma Italia Codice SWIFT: BAPPIT21A67 Codice IBAN: IT 85W 05034 03207 000000300000

Art.18 (Clausola anti pantouflage)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., il contraente attesta, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

Art. 19 (Risoluzione)

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20 (Controversie)

1. Il presente Protocollo d'intesa è retto e regolato dalla legge italiana.
2. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione le parti si impegnano a ricercare congiuntamente una definizione concordata. In caso il tentativo di definizione bonaria non riesca è competente il Foro di Roma.

Art. 21 (Normativa applicabile)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge

241/1990.

Roma,

L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica
e delle Tecnologie Aeronautiche
dell'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore
Prof. Alessandro Micarelli

Copia